

Rapporto 2015 Proposte 2016

LA FINANZA TERRITORIALE IN ITALIA

Svimez

Roma, 23 Marzo 2016

**Abbandono del patto di stabilità, investimenti
pubblici e razionalizzazione della spesa**

Antonello Turturiello

Coordinatore tecnico della Commissione Affari
finanziari della Conferenza delle Regioni

Patto di stabilità VS principio dell'equilibrio di bilancio

Situazione: anno 2014

CRITICITÀ DEL COMPARTO A SOSTENERE ULTERIORI CONTRIBUTI ALLA FINANZA PUBBLICA

- Incapienza dei limiti del patto di stabilità (L'attuale obiettivo programmatico del Patto di stabilità non consente nemmeno di spendere tutte le risorse per la programmazione UE e le cosiddette «spese obbligatorie»)
- Percentuali rigide di risparmio su particolari spese correnti (auto; consulenze; affitti... DL 78/2010 - DL 95/2012 – DL 66/2014)
- Impossibilità di far fronte alla richiesta di contributi sul saldo netto da finanziare in caso di assenza di trasferimenti statali pena stravolgimento degli equilibri di bilancio

CRITICITÀ GIURIDICHE

- Sentenza **della Corte Costituzionale n. 79/2014**, depositata in data 8 aprile 2014, in ordine al DL 95/2012 rispetto alla quale il riversamento allo Stato di risorse regionali non risulta legittimo se non nel caso in cui alimenti un fondo perequativo (invece di essere finalizzato a misure di copertura di altre spese).
- Utilizzo di un parametro quale quello dei “consumi intermedi” che non approssima neppure lontanamente i costi standard ovvero le capacità fiscali per definire il contributo regionale al risanamento dei conti pubblici.



OPPORTUNITÀ




Legge 243/2012

Patto di stabilità VS principio dell'equilibrio di bilancio

PATTO DI STABILITA'

«ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo»

 Finalità distorta dalla normativa

In realtà è stato applicato sostanzialmente sempre sulla base della **spesa storica** ridotta di percentuali uguali fra tutti gli enti del medesimo comparto indipendentemente da un livello omogeneo di partenza.



PRINCIPIO EQUILIBRIO DI BILANCIO

I bilanci «si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti»

Pareggio di bilancio: Criticità della Legge n. 243/2012

- Implicito **slittamento del Capo IV** della L. n. 243/2012 all'esercizio 2017.
- La manovra di finanza pubblica dell'esercizio 2016 richiede alle regioni di conseguire un avanzo sul pareggio di competenza, agli enti locali il pareggio di competenza, allo Stato centrale un incremento del deficit.
- L'introduzione del pareggio di bilancio ha un effetto espansivo per i comuni (maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di indebitamento netto) e restrittivo per le regioni

Ente territoriale	2016	2017	2018
Comuni	996	200	75
Province	-320	-190	-65
Regioni	-1.850	-1.022	-660

- Il pareggio di bilancio per le regioni si traduce in un risparmio per la finanza pubblica di carattere permanente.

Effetti della manovra di finanza pubblica sulle Regioni

I tagli previsti per le RSO

Dati in milioni

	2016	2017	2018	
legge 208/2015, c.680	1.783,00	3.980,00	5.480,00	*
legge 208/2015, c.568 - FSN	-1.783,00			
legge 208/2015, c.688 interessi a carico regioni	6,60	9,80	12,10	
Legge 190/2014	3.452,00	3.452,00	3.452,00	
DL 66/2014	750,00	750,00	750,00	
Totale	4.208,60	8.191,80	9.694,10	
contributo sul pareggio di bilancio (passaggio dal patto di stabilità al pareggio)	1.850,00	1.022,00	660,00	
TOTALE CONTRIBUTO ALLA MANOVRA	6.058,60	9.213,80	10.354,10	
* per gli anni 2017 e 2018 sono compresi anche i tagli per le RSS				

Pareggio di bilancio: Criticità della Legge n. 243/2012

- Agli enti territoriali non è consentito l'**utilizzo dell'avanzo di amministrazione** (art. 9) che nel caso delle regioni assume grande rilevanza nonché del **Fondo di cassa** mentre le amministrazioni pubbliche non territoriali possono utilizzare tale avanzo (art. 13).
- Possibilità di ricorrere all'**indebitamento** nel limite delle spese per i rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione (art. 10) – avvantaggia le regioni più indebitate che annualmente sostengono alte quote di rimborso prestiti.
- Gli equilibri richiesti dalla L. n. 243/2012 non coincidono con quelli definiti dalla normativa contabile (D.Lgs n. 118/2011) – i.e accensione e rimborso prestiti, avanzo di amministrazione e fondo di cassa.

Patto di Stabilità Territoriale 2016

- **La legge di stabilità 2016 ha soppresso il meccanismo del Patto verticale incentivato;**

Proposte per il 2016:

- I vincoli imposti dal pareggio di bilancio e gli ulteriori tagli statali che gravano sulle regioni **non permetteranno l'attivazione del PST per il 2016;**
- L'articolo 10 della legge n. 243/2012 dispone che l'equilibrio della gestione di cassa finale possa essere ridistribuito tra gli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.
- Questo strumento potrebbe permettere la **cessione di spazi dai comuni alla regione**, garantendo un'ottimizzazione degli spazi finanziari, secondo quanto già previsto dai principi del c.d. "patto regionale integrato"



RUOLO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA CRESCITA



- **La «Golden Rule» per scorporare gli investimenti dal deficit**



Nessuna azienda considerata «sana» finanzia interamente i propri investimenti con il cash – flow, lo fa anche attraverso il ricorso al mercato

- **Il Partenariato Pubblico Privato**



Sinergia pubblico - privato



RUOLO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA CRESCITA






- **Rendimenti certi nel lungo termine per finanziare investimenti a scala «nazionale» e/o internazionale e ruolo degli investitori istituzionali (es CC.DD.PP)**
- **Il passaggio al principio dell'equilibrio di bilancio è necessario ma occorre prevedere delle modifiche legislative per permettere investimenti, premiare le «buone amministrazioni», correggere le storture tecniche di applicazione.**

Rilancio degli investimenti

Deroga normativa DL 78/2015 per sostenere gli investimenti pubblici

- **esclusione dall' equilibrio di competenza degli impegni in conto capitale per gli investimenti effettuati per le Regioni che hanno pagato nei tempi previsti dalla legislazione vigente.** La deroga riguardava solo lo sblocco della competenza pertanto i pagamenti potevano aver luogo solo negli equilibri quindi in base agli effettivi incassi. È stato possibile, altresì, impegnare nel 2015 le spese di investimento finanziate da debito, tenuto conto anche della deroga (per il solo 2015) al principio della competenza finanziaria rinforzata: le spese sono state impegnate (senza quindi la necessità dell'esigibilità concomitante) e nei mesi di febbraio/marzo 2016 si procede al riaccertamento andando ad allocare detti impegni negli esercizi in cui si prevede il pagamento;
- **impegnare spese di investimento finanziate con debito autorizzato non contratto imputandoli al 2015** e quindi successivamente in fase di riaccertamento si possono spostare gli impegni in base alla effettiva esigibilità nei futuri esercizi attraverso il meccanismo del fondo pluriennale vincolato in spesa ed entrata.

Rilancio degli investimenti

-  **Utilizzo avanzo di amministrazione per le spese di investimento**
-  **Svincolo del Fondo pluriennale vincolato**
-  **Accelerazione delle spese sul Fondo Sviluppo e Coesione - valorizzare le sinergie istituzionali fra Stato e le Regioni e province autonome**

Iscrizione dell'avanzo vincolato - Necessità di integrare la disciplina della legge 243/2012 con il d.lgs.118/2011

Dlgs 118/2011 =>

- L'applicazione al bilancio dell'avanzo d'amministrazione vincolato e del saldo iniziale di cassa è **obbligatorio** ai fini del pareggio di bilancio.
- La quota vincolata del risultato di amministrazione ed il (relativo) saldo iniziale di cassa devono essere iscritte tra le previsioni di entrata del bilancio e computate tra le entrate finali.
- Tanto in applicazione delle disposizioni in tema di armonizzazione contabile (art. 40 del d.lgs 118/2011 e schema di bilancio preventivo di cui all'all. 9) che impongono l'iscrizione dell'*“avanzo vincolato utilizzato anticipatamente”*.

Rilancio degli investimenti

Svincolo del Fondo pluriennale vincolato

- Il comma 711, dell'articolo 1, della legge 208/2015 rende irrilevante lo sblocco degli investimenti finanziati nel 2016 con il Fondo pluriennale vincolato attivato da indebitamento nel 2015 in contraddizione con quanto disposto dall' art. 1 bis e dall'art. 1 quater del D.Lgs 78/2015.
- **Gli impegni con copertura FPV rilevano solo nell'esercizio 2016 e non per la quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.** La legge di stabilità 2015 prevedeva l'inclusione nei saldi del FPV dal 2016 (*l'eventuale copertura nei conti pubblici era pertanto prevista a legislazione vigente e non una tantum*)
- **Dal 2017 l'intero FPV sarà escluso dal saldo obbligando gli enti a rifinanziare con nuove risorse gli investimenti la cui spesa è oggetto di reimputazione, che invece già dispongono della relativa copertura finanziaria a scapito della capacità di realizzare gli investimenti.**